

# **Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo**

del 24 novembre 2007

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,*

visto l'articolo 26 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998<sup>1</sup> (LAsi);  
visti gli articoli 12 capoverso 2 e 18 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>2</sup> sull'asilo  
relativa a questioni procedurali (OAsi 1),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione e ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).

### **Art. 2** Accesso

Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico.

### **Art. 3** Ritiro di oggetti

<sup>1</sup> Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell'articolo 16 capoverso 4 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999<sup>3</sup> sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparecchi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia.

<sup>2</sup> La perquisizione di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale della migrazione (UFM) versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti.

RS 142.311.23

<sup>1</sup> RS 142.31

<sup>2</sup> RS 142.311

<sup>3</sup> RS 142.312

<sup>4</sup> Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l'alloggio della Confederazione.

<sup>5</sup> I valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell'articolo 16 capoverso 4 OAsi 2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.

#### **Art. 4** Alloggio

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.

<sup>2</sup> Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti.

#### **Art. 5** Assistenza medica

L'accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito.

#### **Art. 6** Lavori domestici

Su ordine del personale addetto all'assistenza, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.

#### **Art. 7** Contatti

<sup>1</sup> Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patrocinatore.

<sup>2</sup> Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.

<sup>3</sup> Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.

### **Sezione 2: Centri di registrazione e centri esterni**

#### **Art. 8** Orario d'apertura

<sup>1</sup> I centri di registrazione e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l'accoglienza di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione.

<sup>2</sup> In circostanze particolari i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall'orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.

<sup>3</sup> L'orario del riposo notturno è dalle 22.00 alle 06.00.

**Art. 9** Accesso di terzi

<sup>1</sup> Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazione e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento.

<sup>2</sup> Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante.

**Art. 10** Visite

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l'esistenza di un legame con determinati richiedenti l'asilo o persone bisognose di protezione.

<sup>2</sup> L'orario delle visite è dalle 14.00 alle 16.30 di ogni giorno. L'UFM può modificare per ragioni organizzative l'orario delle visite.

<sup>3</sup> I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell'entrata e dell'uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia.

<sup>4</sup> La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.

**Art. 11** Permesso d'uscita

<sup>1</sup> Dopo l'allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d'uscita scritto.

<sup>2</sup> Il permesso autorizza i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni di norma come segue:

- a. da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00;
- b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09.00 a domenica alle 19.00.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia.

**Art. 12** Rifiuto del permesso d'uscita

<sup>1</sup> Il permesso d'uscita può essere negato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione se:

- a. in tale giorno devono tenersi a disposizione per l'esecuzione della procedura d'asilo e di allontanamento;
- b. devono sbrigare lavori domestici in conformità dell'articolo 6; o
- c. disattendono gli oneri che sono stati loro imposti per mantenere la tranquillità e l'ordine.

<sup>2</sup> Con il rifiuto di concedere l'uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione o del centro ester-

no che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione.

<sup>3</sup> Il rifiuto di concedere l'uscita avviene senza formalità.

<sup>4</sup> Se il permesso d'uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.

#### **Art. 13** Esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comportamento mettono in pericolo altre persone nei centri di registrazione e nei centri esterni, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dai centri di registrazione e dai centri esterni al massimo 24 ore.

<sup>2</sup> L'esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni avviene mediante una decisione.

### **Sezione 3: Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten**

#### **Art. 14** Orario d'apertura e assistenza

<sup>1</sup> Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente.

<sup>2</sup> Il personale addetto all'assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30.

#### **Art. 15** Soggiorno nella zona di transito dell'aeroporto e passeggiata all'aperto

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell'aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).

<sup>2</sup> Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all'aperto.

#### **Art. 16** Accesso di terzi

<sup>1</sup> Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all'assistenza all'arrivo e alla partenza.

<sup>2</sup> È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest'ultimo informa il personale addetto all'assistenza dell'appuntamento per un colloquio con il richiedente l'asilo.

#### **Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 17**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001<sup>4</sup> sulla gestione dei centri di registrazione è abrogata.

**Art. 18**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 novembre 2007

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Christoph Blocher

<sup>4</sup> RU 2001 891, 2004 1655, 2006 5609

